

Il nuovo Statuto della Sezione di Firenze alla luce del Decreto Legis. 3 luglio 2017 n° 117 (Codice del Terzo Settore) - di Marco Orsenigo

Col termine “*Terzo Settore*” si indicano quelle attività, che agiscono in campo sociale, culturale ed economico, ma che non sono riconducibili alle attività commerciali (attività d'impresa), né all'attività della Pubblica Amministrazione (P.A.). Gli enti che si collocano nell'ambito del terzo settore si avvalgono per lo più dell'opera dei volontari, ma non mancano vistose eccezioni (si pensi alle cooperative sociali).

Il legislatore è intervenuto nel tempo a più riprese con vari provvedimenti sul variegato mondo del volontariato; è venuta così a crearsi una disciplina frastagliata, anche caotica, specie nella materia più sensibile del settore, il regime delle agevolazioni fiscali. Da tempo si avvertiva l'esigenza di creare un corpo omogeneo di norme coordinate; così si è giunti al Decr. Legis. 117/2017 (CTS).

Compito non facile, quello del legislatore, che ha varato una disciplina unica per enti, che – a prescindere dall'essere caratterizzati per lo più dal volontariato – sono quanto mai diversi fra loro; si va dalla bocciofila di paese, alle associazioni sportive, per finire ai grandi enti di assistenza (grandi anche per le dimensioni del loro patrimonio e giro di affari), passando ovviamente per il CAI con le sue Sezioni. Tuttavia gli enti del terzo settore non possono più di tanto essere ricondotti ad una disciplina unitaria, pertanto il CTS non manca di forzature (un es. per tutti: si è accomunato in un'unica disciplina il volontario di ente che fa assistenza ai malati, col volontario del CAI, che fa l'accompagnatore o l'istruttore). Non vi è dubbio che il CTS ha creato momenti di frizione con gli assetti statutari del CAI; così come è indubbio che il CAI ha perso un'occasione per far sentire la sua voce in sede di stesura del Decr. Legis. in esame.

Le caratteristiche principali del CTS riguardano la democraticità interna dell'ente, la tutela del Socio, sotto più di un profilo: divieto di discriminazione (art. 23); diritto di voto a tutti, minori compresi (art. 24); attribuzione del potere di radiazione all'assemblea dei Soci, o ad altro organo eletto da questa (art. 25); obbligo di assicurazione del volontario (art. 18). Gli scopi sociali sono definiti in modo

dettagliato (art. 4 e 5); per essere riconosciuto ente del terzo settore (ETS), occorre che il medesimo persegua le finalità “*civiche, solidaristiche e di utilità sociale*” indicate negli art. cit., pur mantenendo la specificità della propria attività.

La trasparenza dell'attività dell'ente è realizzata in primo luogo mediante l'obbligo di tenere i libri indicati nell'art. 15 (1). Per le Sezioni del CAI tutto ciò non rappresenta una novità, ma nello Statuto questi libri devono essere comunque espressamente menzionati; oltre a questi libri occorre tenere i libri contabili (art. 13, 14, 17); neppure ciò costituisce una novità nel Sodalizio.

Ancora a finalità di trasparenza rispondono i seguenti obblighi: redigere il bilancio secondo le regole poste dall'art. 13 CTS in conformità ai moduli ministeriali; pubblicazione del bilancio; obbligo di pubblicare il nome degli amministratori dell'ente (art. 26 CTS).

La ragione di questa disciplina tutta incentrata sulla trasparenza sta in ciò che un ente iscritto al terzo settore dà garanzia circa l'effettività del perseguimento degli scopi sociali (2) e la liceità delle sue finanze, dunque la P.A. è garantita circa l'affidabilità dell'interlocutore.

Una innovazione molto significativa è l'introduzione di norme dirette a realizzare un controllo più effettivo e stringente sull'operato degli organi sociali di amministrazione. All'assemblea dei Soci è attribuito il potere di deliberare l'azione di responsabilità contro gli organi sociali (art. 25, lett. d) (3).

La responsabilità degli amministratori di ETS (in forma di associazione non riconosciuta come persona giuridica) per i danni arrecati a quest'ultimo era configurabile anche prima del CTS, attingendo alle norme del codice civile in tema di mandato (art. 1710); il problema invece non si pone per gli enti dotati di personalità giuridica, trovando disciplina nell'art. 18 cod. civ. Col CTS comunque tutto è più chiaro; la responsabilità degli organi sociali verso l'ente è codificata, individuando l'organo titolare della relativa azione.

Il controllo contabile dev'essere affidato a professionisti qualificati, quando le dimensioni economiche e patrimoniali superano determinati valori; in tali casi al controllo contabile si aggiunge un penetrante controllo di gestione diretto a verificare

l'attinenza della concreta gestione dell'ente agli scopi sociali (art. 30) (4).

L'Organo di Controllo (l'organo al quale in concreto le Sezioni eventualmente dovranno fare ricorso) è una delle novità più vistose del CTS; quando ricorrono i presupposti, questo organo sostituisce il Collegio dei revisori dei conti di nomina elettiva fra i soci della Sezione.

Il Collegio dei revisori dei conti limita il proprio controllo alla contabilità, alla correttezza delle relative scritture e a un controllo formale degli atti del Consiglio Direttivo; anche l'ODC svolge questa funzione, ma ad essa aggiunge il controllo sull'attività della Sezione allo scopo di verificarne e soprattutto certificarne la corrispondenza agli scopi sociali. Si tratta di un controllo molto penetrante, perché si esercita sulle scelte gestionali, per così dire “*politiche*” del Consiglio Direttivo.

Il legislatore ha posto particolare attenzione all'assetto patrimoniale dell'ente; nell'art. 8 CTS è definito il concetto di patrimonio.

Il CTS consente di esercitare una modesta attività commerciale al fine di procurare all'ente introiti ulteriori rispetto alle quote sociali, comunque destinati a realizzare l'oggetto sociale (art. 6).

La questione trova già disciplina nelle norme tributarie, che fissano i limiti finanziari di tale attività sussidiaria per restare nell'ambito delle associazioni di volontariato senza sconfinare nell'attività d'impresa. L'art. 6 CTS risolve un problema delicato, perché – a prescindere dal regime fiscale di questi introiti – restava pur sempre il dubbio circa la legittimità di un'attività commerciale, che solo a costo di una forzatura si può far rientrare nell'oggetto sociale di un ETS.

Tralascio ogni accenno alle agevolazioni e benefici fiscali, perché i regolamenti di attuazione sul tema sono ancora di là da venire a tre anni dalla promulgazione del CTS, come da tradizione.

Essere riconosciuti enti del terzo settore non ha alcuna attinenza col riconoscimento della personalità giuridica, né è obbligatorio avere questo riconoscimento per essere annoverati tra quegli enti. Neppure è obbligatorio essere enti di tal fatta; nulla impedisce che una sezione del CAI, sia regolata solo dalle norme del codice civile in tema di associazioni non riconosciute (art. 36 e ss.).

Tuttavia, se tale associazione (sia o no persona giuridica) vuole intrattenere rapporti con la P.A., oppure accedere ai finanziamenti delle Fondazioni, utilizzando i canali privilegiati che il CTS riserva al terzo settore, è necessario adeguarsi al Decr. Legis. 117/2017 e ottenere il riconoscimento di ETS; in questo senso militano gli art. 2, 55 e 56 CTS.

La Regione Toscana al riguardo ha già steso un progetto di legge regionale che disciplina i rapporti fra Regione, Enti Locali e Enti del Terzo Settore; l'associazione che non vi appartiene sarà trattata d'ora in poi dalla P.A. alla stregua di un'impresa commerciale.

Per gli ulteriori vantaggi che si possono ottenere col riconoscimento come ETS si vedano gli art. 67 e ss. CTS.

La Sezione da tempo intrattiene rapporti con la P.A., rapporti che negli ultimi anni si sono fatti più stretti. I Comuni della Provincia di Firenze ed il Parco delle Foreste Casentinesi affidano alla Sezione la manutenzione dei sentieri nell'ambito delle politiche dirette a sostenere il c.d. turismo lento; il Comune di Firenze ha concesso più volte alla Sezione il suo patrocinio; lo stesso Comune ha affidato alla Sezione la gestione della palestra di arrampicata sportiva presso il Nelson Mandelaforum.

Sulla scorta di questi precedenti il Consiglio Direttivo non poteva trascurare il problema dell'adeguamento dello Statuto al CTS e di ciò sono stato incaricato dal Presidente Ciabatti. Il lavoro di stesura della bozza di nuovo Statuto si è svolto in stretta collaborazione con quest'ultimo e con la consulenza del CESVOT.

La modifica dello Statuto ha comportato l'intervento pure sul Regolamento generale della Sezione, nonché sul Regolamento elettorale.

Il CTS, per quanto riguarda le associazioni, distingue fra le organizzazioni di volontariato (ODV) (art. 32) e le associazioni di promozione sociale (APS) (art. 35).

Le prime svolgono attività prevalentemente rivolta a terzi estranei all'associazione (v. gli enti di assistenza); le seconde al contrario rivolgono la loro attività soprattutto a favore dei Soci e solo in modo secondario ed eventuale ai terzi estranei all'associazione. Alla luce dello Statuto del CAI, al quale gli statuti sezionali sono

conformati, non vi è dubbio che la Sezione debba essere annoverata fra le APS. Così si è espresso anche il Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo nell'atto del 25 gennaio 2020 n° 22.

* * * * *

E' giunto il momento di illustrare le modifiche dello Statuto conseguenti all'adeguamento al CTS (5), tuttavia non prima di una premessa necessaria.

Lo Statuto di un ente ha la funzione di dettare i principi fondamentali che reggono un'associazione, ne costituisce per così dire la “*Costituzione*”. Lo Statuto è destinato a durare nel tempo senza necessità di modifiche, pertanto le sue disposizioni devono essere le più lungimiranti per quanto concerne l'individuazione degli scopi, esatte nella descrizione dell'architettura dell'associazione, intendi gli organi sociali e le articolazioni interne; al contrario lo Statuto deve limitarsi al minimo necessario per quanto riguarda il funzionamento di detti organi, vale a dire porre soltanto le norme fondamentali che ne dettano la composizione e ne caratterizzano la funzione.

Le disposizioni dirette a regolare nel dettaglio il modo di operare degli organi sociali, o aspetti peculiari dell'organizzazione di ciascuna Sezione, è opportuno inserirli in un regolamento di attuazione dello Statuto; il regolamento può essere modificato dall'assemblea dei Soci senza maggioranze qualificate, con la sola approvazione della Sede Centrale, ma senza il controllo ministeriale previsto per gli statuti degli enti del terzo settore (6)

Il progetto di nuovo Statuto tiene conto dello schema elaborato dalla Sede Centrale, che però – si deve subito rilevare – non sempre si adegua in modo accurato al CTS.

Nella denominazione sociale (art. 1) è obbligatorio aggiungere l'acronimo APS ai sensi degli art. 12 e 35 CTS (7).

L'art. 3, che determina gli scopi della Sezione, è stato integrato da quegli scopi che devono obbligatoriamente connotare gli enti del terzo settore ai sensi dell'art. 5 CTS, ovviamente coniugati con gli scopi precipui del CAI.

L'art. 5 precisa il concetto di Socio volontario, come definito nell'art. 17 CTS, e i doveri dell'ente verso il primo indicati nell'art. 18 CTS.

Sull'applicazione dell'art. citato si registra una delle maggiori frizioni fra CTS e statuti sezionali, dato che il sistema di assicurazione dei Soci è curato dalla Sede Centrale.

L'art. 6 garantisce da atti discriminatori; qualora la domanda di ammissione al Sodalizio sia respinta dal CD, l'aspirante Socio può ricorrere all'Assemblea dei Soci.

Gli art. 11 e 12, in tema di sanzioni disciplinari e procedimento per la loro irrogazione, rinviano al “Regolamento disciplinare” e al “Regolamento per la risoluzione delle controversie e l'impugnazione di atti e provvedimenti” del CAI.

Abbiamo visto che il CTS (art. 25) tutela il Socio, attribuendo all'assemblea dei Soci, o a organo da essa eletto, il potere di radiazione. Nel Sodalizio invece la competenza in tema di radiazione del Socio è regolata in modo diverso; il Regolamento disciplinare (art. 12) devolve il potere sanzionatorio in generale al CD della Sezione, ma il potere di radiazione è di competenza esclusiva del Comitato di Controllo (CDC). Questa disciplina è ancora valida per le Sezioni non appartenenti al terzo settore (e che tali restano), ma per quelle che invece intendono aderire al terzo settore sorge un evidente conflitto fra l'art. 25 CTS e l'art. 12 Regolamento disciplinare.

Il contrasto fra le due norme citate è stato composto, aggiungendo all'art. 12 Regolamento citato il comma 3 *bis*, il quale prevede che nelle Sezioni ETS, la radiazione è di competenza del CD (8), ma il provvedimento deve essere ratificato dal CDC, il quale può restituire il procedimento alla Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

L'art. 13, di applicazione dell'art. 30 CTS, introduce il nuovo organo di verifica contabile, alternativo al Collegio dei revisori dei conti, l'Organo di Controllo (ODC), le funzioni del quale sono affidate a professionisti specificamente qualificati (art. 30 CTS) (v. nota 4).

L'ODC (art. 26) è monocratico, perché la remunerazione di tre professionisti è troppo onerosa anche per sezioni ricche. La scelta della Sede Centrale di non imporre un organo collegiale è saggia, oltre che rispettosa del CTS. Non vi sono ragioni per distogliere risorse finanziarie all'attività sociale per destinarle al pagamento degli emolumenti di professionisti ulteriori che non sono necessari per ottemperare

all'obbligo posto dall'art. 30 CTS. Per le stesse ragioni l'incarico dell'unico professionista ha durata biennale, in sintonia col ciclo economico considerato nell'art. cit. per determinare il momento in cui è obbligatorio ricorrere a tale organo, o invece quello in cui si può tornare al Collegio dei revisori dei conti eletto tra i Soci. Su questo punto in Sede Centrale non si è avuta altrettanta saggezza; lo schema predisposto in quella sede ha mantenuto la periodicità triennale dell'incarico, senza tener conto del tenore dell'art. 30 CTS circa i presupposti di applicazione. Non vi è motivo di avvalersi di un professionista remunerato di tre anni in tre anni, se l'obbligo va di biennio in biennio.

Nell'art. 26, u.c., si precisa che, qualora ricorrono i presupposti di applicazione del nuovo organo, il Collegio dei revisori dei conti decade automaticamente.

L'art. 13 ottempera all'obbligo della tenuta delle scritture previste dall'art. 15 CTS.

L'art. 14 ha recepito la norma cogente circa il potere di promuovere l'azione di responsabilità degli organi sociali.

L'art. 16 si adegua all'obbligo di estendere il diritto di voto in assemblea ai minori; diritto che sarà esercitato da chi ha la potestà dei genitori sul Socio minore. Anche questa è una norma cogente per ottenere il riconoscimento come APS, che però nello schema della Sede Centrale non si è ritenuto di recepire, sbagliando.

Il CTS ha introdotto la possibilità di partecipare all'assemblea dei Soci e di votare con mezzi telematici (art. 24, 4° co.). Questa previsione ha il pregio di allargare la platea dei partecipanti all'assemblea dei Soci, tuttavia presenta almeno due punti critici.

In primo luogo, è dirimente il rilievo che nel CAI non è ammesso il voto per corrispondenza; per quanto si voglia discettare, non vi è dubbio che il voto telematico rientri nel più ampio genere del voto per corrispondenza; in secondo luogo, i sistemi di voto telematico, per quanto sofisticati, non offrono ancora piena garanzia di autenticità, di segretezza del voto, in altre parole al momento non sono assolutamente affidabili. Non è un caso che il voto telematico, dopo anni di sperimentazione, sia stato abbandonato in molti Stati, quelli ove la tutela dell'elettore e la totale

rispondenza dei risultati delle elezioni alla volontà dell'elettorato, sono avvertiti come un principio irrinunciabile. Senza voler paragonare l'importanza delle elezioni politiche di uno Stato con le elezioni interne a una sezione del CAI, le considerazioni che precedono inducono a non cogliere l'opportunità offerta dal CTS.

Invece ricorso ai mezzi telematici (internet e posta elettronica) è senz'altro auspicabile per la convocazione dell'assemblea, così da garantire la più ampia conoscenza dell'evento tra i Soci, e per assumere urgenti delibere da parte del CD, che poi saranno ratificate nella prima riunione utile, ma questa è materia da disciplinare in sede di Regolamento di attuazione dello Statuto.

Per restare in tema di voto in assemblea, resta escluso il voto per delega. Questa scelta si deve alla considerazione che la possibilità di delegare altro Socio (ancorché il numero di deleghe ricevibili sia limitato) può dar luogo alla così detta "caccia" alle deleghe, fenomeno che mortifica la vita democratica di una Sezione e di cui in passato ormai lontano la nostra Sezione ha avuto esperienza; d'altra parte il Socio ha il diritto, ma pure il dovere, di partecipare all'assemblea e di esprimere personalmente il proprio voto.

Il quadro normativo delineato negli citati art. 8 e 13 CTS impone di ricondurre ad unità le contabilità delle Sottosezioni.

Con l'art. 30 si è voluto precisare che non esiste autonomia patrimoniale delle sottosezioni, così come non esiste autonomia patrimoniale delle varie componenti, nelle quali si può articolare una Sezione, Gruppi di attività e Scuole (art. 28 e 29). Fermo restando l'autonomia di gestione dei mezzi finanziari, è codificato l'obbligo di ogni componente autonoma della Sezione, Sottosezioni comprese, di redigere il rendiconto da comunicare al CD; in questo modo gli organi di amministrazione e di vigilanza dispongono di tutti i dati contabili necessari per redigere il bilancio e relazionare sul medesimo in conformità ai dettami del CTS.

Le normativa statale vigente impedisce la titolarità di conti bancari che non siano intestati alla Sezione, l'unico soggetto dotato di rilevanza giuridica (9), e dunque gli eventuali conti bancari intestati alle Sottosezioni dovranno essere necessariamente trasferiti alla Sezione; sarà il CD ha fissare le modalità con le quali

queste ultime potranno attingere a quei conti.

La necessità di ricondurre lo Statuto sezionale al CTS offre l'occasione per introdurre alcune modifiche non attinenti al terzo settore.

Il CAI consente di elevare a tre i mandati consecutivi che il consigliere di Sezione può ricevere, fermo restando che la carica di presidente è limitata a due mandati consecutivi; questa opportunità è stata accolta nell'art. 20; nel progetto il numero di mandati consecutivi di un consigliere è stato elevato a tre.

È stato introdotto un tentativo facoltativo di conciliazione delle controversie individuali fra Soci e fra questi e gli organi amministrativi (art. 33), allo scopo di mantenere eventuali conflitti interni alla Sezione nell'ambito della bonaria composizione. È garantita in ogni caso la possibilità di ricorrere alla giustizia interna al Sodalizio, disciplinata dagli appositi regolamenti del CAI.

La bozza infine ha recepito il nuovo testo formulato dalla Sede Centrale in tema di morosità del Socio (art. 7) e di dimissioni e trasferimento di questi ad altra sezione (art. 10).

* * * * *

Descritti gli aspetti salienti del progetto di nuovo Statuto, passiamo a illustrare il progetto di Regolamento generale di attuazione del primo.

L'art. 15 amplia i modi di convocazione dell'Assemblea dei Soci, prevedendo anche il ricorso *“ad ogni altro mezzo ritenuto opportuno”*; il riferimento è rivolto in primo luogo ai mezzi telematici offerti dalle reti informatiche. L'impiego di strumenti telematici di comunicazione è contemplato pure nell'art. 22 in tema di delibere urgenti del CD.

La partecipazione ai lavori del CD è allargata ai Reggenti delle Sottosezioni, ai Presidenti di Gruppi e ai Direttori delle Scuole (art. 21). È opportuno che costoro possano rappresentare direttamente ai consiglieri eventuali problemi propri di ogni singola articolazione interna alla Sezione.

Dell'obbligo di rendiconto da parte di Sottosezioni, Gruppi e Scuole già è stato detto; il Regolamento fissa la data entro la quale il rendiconto dev'essere consegnato.

* * * * *

Le modifiche al Regolamento elettorale trova motivo in alcune difficoltà operative e interpretative che hanno incontrato le Commissioni Elettorali in passato. Le novità più significative riguardano la precisazione dei casi di incompatibilità fra più cariche (art. 4), la permanenza in carica della Commissione elettorale (art. 6), l'obbligo del candidato di redigere un sintetico programma elettorale (art. 12 e 13), le modalità di elezione del Presidente della Sezione fra i consiglieri eletti (art. 19).

Circa l'incompatibilità fra più cariche, si ritiene che il Socio non debba cumulare troppi ruoli con funzione amministrativa in senso lato. Chi ha assunto una carica elettiva all'interno del Sodalizio (organi territoriali o centrali che siano) ha il dovere di esercitare il mandato ricevuto in modo esclusivo. L'incompatibilità riguarda gli organi istituzionali del CAI, organi dotati di potere gestionale; non si ravvisa incompatibilità con le cariche assunte negli organi tecnici, siano essi territoriali o nazionali.

La permanenza in carica della Commissione elettorale, terminate le elezioni fino a quando non ne è eletta una nuova, è in pratica per tutta la durata della consiliatura, trova ragione nell'esigenza di rendere più celere la procedura di elezione di un organo sociale, qualora venga a mancare per intero (art. 20).

Il regolamento attuale prevede la convocazione dell'Assemblea dei Soci per eleggere una nuova Commissione elettorale, con l'incarico di indire le elezioni per eleggere i nuovi membri dell'organo collegiale da ricostituire. Questo procedimento è con tutta evidenza macchinoso e foriero della dilatazione dei tempi, quando invece l'esigenza primaria è proprio quella di giungere alla ricostituzione dell'organo vacante nei tempi più brevi.

Per ciò che concerne le liste, orientativa (art. 12) e autonome (art. 13), si reputa opportuno che il Socio debba di esplicitare le ragioni della propria candidatura, precisando quale apporto intende dare al CD. Si è anche precisato che il compito della Commissione Elettorale è quello di pubblicare i *curricula*, mentre l'onere della loro redazione deve ricadere sui candidati, come del resto nei fatti è sempre stato.

In tema di pubblicazione degli atti della Commissione Elettorale, come in tema di campagna elettorale, è previsto il ricorso ai mezzi telematici (art. 8 e 10).

Per l'elezione del Presidente della Sezione si è tornati al criterio dell'elezione all'interno dei Consiglieri eletti, dopo circa dieci anni di elezione diretta del presidente. Questa esperienza è stata insoddisfacente, perché le elezioni si sono svolte sempre con un solo candidato alla presidenza (salvo le elezioni del 2015), vanificando le ragioni di quel criterio di selezione del Presidente.

Nella vigenza dell'attuale Statuto, nonché di quello in vigore fino ai primi anni 2000, vigeva la prassi stando alla quale la Commissione Elettorale proponeva di eleggere Presidente il Consigliere che aveva riportato il maggior numero di preferenze, sul rilievo che i Soci avevano dimostrato, sia pure indirettamente, di riporre una particolare fiducia nell'opera del candidato primo eletto. Si ritiene che questa prassi, ispirata al principio di democraticità, debba assurgere a norma codificata.

* * * * *

Per concludere segnalo che nello Statuto e nei regolamenti, generale ed elettorale, sono state apportate modifiche dirette a togliere ripetizioni, a migliorare la chiarezza del testo, talvolta solo in termini puramente lessicali con l'uso di terminologia più appropriata, auspicando che talune incertezze registrate in passato siano superate.

* * * * *

Note

(1) Questi libri sono: libro dei Soci; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci; libro delle adunanze e delle deliberazioni del CD; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti o dell'Organo di controllo.

(2) In altri termini la forma di ETS non deve fare da paravento all'attività d'impresa.

(3) L'esempio di scuola è la fuga con la cassa; più realisticamente: l'assunzione di obblighi insostenibili per le finanze dell'associazione; spese ingenti personali, o affatto estranee agli scopi sociali; mancato pagamento di tributi e contributi, se vi sono dipendenti; l'elenco può continuare.

(4) Si riporta il testo dell'art. 30 (*Organo di controllo*), per la parte che interessa:

2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di

un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

L'obbligo di cui al co. 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, 2° co., c.c.

7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

(5) I numeri degli articoli senza specificazione sono riferiti alla bozza di Statuto.

(6) Per le sezioni con personalità giuridica ai due controlli citati si aggiunge il controllo da parte della Regione Toscana.

(7) APS-ETS è pleonastico; se l'ente è riconosciuto APS è senz'altro ETS.

(8) La competenza del CD è conforme all'art. 12 CTS, perché organo eletto dall'assemblea dei soci.

(9) Il discorso vale per qualunque ente, con o senza personalità giuridica.

* * * * *